

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3898 del 13/10/2016
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°3247 del 18/11/2014 (PG n°164288/2014) relativa alla società MP3 Srl per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Muzza Spadetta n° 36/38
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3977 del 12/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°3247 del 18/11/2014 (PG n°164288/2014) relativa alla società MP3 Srl per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Muzza Spadetta n° 36/38

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società MP3 Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Muzza Spadetta n° 36/38 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura⁴
 - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società MP3 Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società MP3 Srl, c.f e p.iva. 03499581209, avente sede legale in comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Castelfranco n° 32 e stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Muzza Spadetta n° 36/38 ha presentato in data 29/03/2016⁸ al Suap Associato dei Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente per il sito produttivo⁹.

Tale domanda di modifica sostanziale di AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di coestrusione materie plastiche. E' inoltre dichiarato che non sono apportate modifiche allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed alla comunicazione semplificata per attività di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'art 216 del Dlgs 152/06. Restano pertanto invariati gli allegati B e C dell'AUA vigente.

In data 15/07/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Valsamoggia¹⁰ alla modifica richiesta e successivamente in data 20/09/2016 è pervenuto il contributo all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE¹¹ con prescrizioni alla richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera presentata.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di modifica dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/6277 del 08/04/2016, **pratica SINADOC n° 12277 del 2016**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°3247 del 19/11/2016 (PG n°164288/2014)

¹⁰ Parere del comune di Valsamoggia agli atti di ARPAE con PGBO/2016/13282 del 15/07/2016

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/17507

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
3. Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

MP3 Srl - comune di Valsamoggia, loc. Bazzano - via Muzza Spadetta n° 36/38

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di coestrusione materie plastiche svolta nello stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Muzza Spadetta n° 36/38, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MP3 Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 5
EMISSIONE E6
PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 2
EMISSIONE E7
PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 6

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 4

Portata massima	9500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E3**PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 1**

Portata massima	9700 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E4**PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 7**

Portata massima	9900 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E5**PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 8**

Portata massima	7600 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E8**PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 3**

Portata massima	10500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ozono	1 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: impianto catalitico

Al fine di garantire il rendimento di abbattimento dell'ozono, sulla base di quanto indicato in progetto, il catalizzatore dovrà essere sostituito ogni 1500 ore di effettivo funzionamento; nel caso di funzionamento continuativo, quindi, ogni tre mesi lavorativi. Se l'impianto catalitico è caratterizzato da un funzionamento discontinuo dovrà essere installato un dispositivo idoneo al controllo delle ore di funzionamento.

EMISSIONE E9**PROVENIENZA: DEPOLVERAZIONE LINEA TRASPORTO PNEUMATICO GRANULI**

Portata massima	4300 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E10**PROVENIENZA: DEPOLVERAZIONE MISCELE MULINI**

Portata massima	32400 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E11**PROVENIENZA: LINEA ESTRUSIONE 9**

Portata massima	9700 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E12**PROVENIENZA: ESSICCAZIONE E DEPOLVERAZIONE MATERIALE LINEA ESTRUSIONE 9**

Il punto di emissione verrà dismesso.

EMISSIONE E13**PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA AREA B3**

L'attività di applicazione, appassimento, essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti inferiore a 20 Kg deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particellare. Le ore di funzionamento della cabina, i consumi mensili dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture

d'acquisto, debbono essere registrati su apposito Registro tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 10

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ozono	1 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: impianto catalitico

Al fine di garantire il rendimento di abbattimento dell'ozono, sulla base di quanto indicato in progetto, il catalizzatore dovrà essere sostituito ogni 1500 ore di effettivo funzionamento; nel caso di funzionamento continuativo, quindi, ogni tre mesi lavorativi. Se l'impianto catalitico è caratterizzato da un funzionamento discontinuo dovrà essere installato un dispositivo idoneo al controllo delle ore di funzionamento.

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 11

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 12

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 14

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: OFFICINA MECCANICA – SALDATURA ED OSSITAGLIO

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E17**PROVENIENZA: ASPIRAZIONE VAPORI TESTE DI ESTRUSIONE**

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione ed i controlli sono effettuati sulla base del registro prescritto per il punto di emissione E13 ove debbono essere annotati i consumi mensili degli sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E19**PROVENIENZA: ESSICCAZIONE E DEPOLVERAZIONE MATERIALE LINEA ESTRUSIONE 7**

Portata massima	9800 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	20 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E22**PROVENIENZA: DEGASAGGIO RIGRANULATORE MULINI**

Punto di emissione dismesso.

EMISSIONE E23**PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 15**

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E24**PROVENIENZA: DEPOLVERAZIONE TAGLIO A SEGA LINEA 14**

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: PRIMERIZZAZIONE UV

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ozono	1 mg/Nm ³

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: FORNO ARIA CALDA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: CAMERA PRESSURIZZATA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: LAMPADE UV

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ozono	1 mg/Nm ³

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza

compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla

sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E25, E26, E27, E28 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E25, E26 ed E28 e comunque non oltre il

31.10.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dell'emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società MP3 Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MP3 Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

MP3 Srl - comune di Valsamoggia, loc. Bazzano - via Muzza Spadetta n° 36/38

ALLEGATO B

**matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della
Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originate dallo stabilimento produttivo sito in comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, via Muzza Spadetta n° 36/38 e costituite da:

- Scarico n° 1 unione acque reflue industriali ed acque meteoriche di dilavamento non contaminate;
- Scarico n° 2 acque reflue domestiche;
- Scarico n° 3 acque meteoriche di dilavamento;

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal comune di Valsamoggia con proprio parere favorevole relativo all'autorizzazione allo scarico e del parere di Hera Spa ivi richiamato e riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

La validità dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013

Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

Spett.le **Suap**
Largo Don Dossetti n. 10
40053 Valsamoggia

Spett.le **Provincia di Bologna**
Settore Ambiente – Serv. Tutela Ambientale
Via S. Felice n. 25
40122 Bologna

E p.c.
Spett.le **Hera**
Imp. Fognari e Depurativi
Area Emilia Est Distretto di Bologna
Via Piratino n. 7
40055 Castenaso (BO)

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ILPA srl Divisione MP3 sito in Comune di Valsamoggia – Via Muzza Spadetta n. 36 Loc. Bazzano. (Suap n. 137/2014) Trasmissione parere.

Vista la documentazione, presentata dalla ditta in oggetto, pervenuta al prot. n. 1814/2014 e della nota ARPA (PGBO/2014/1776 del 07/02/2014);

Tenuto conto della nota trasmessa dal Comune di Valsamoggia prot. n. 33145/2014;

Tenuto conto che:

- trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”;
- che trattasi di istanza di “Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche”.

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice scarichi

per quanto attiene allo scarico delle acque domestiche è pervenuto al Comune di Valsamoggia, parere Hera pervenuto al prot. n. 37617 del 18/09/2014, favorevole con prescrizioni.

b) la matrice rumore

I livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

c) la matrice urbanistica

L'attività in oggetto è insediata in un'ambito produttivo comunale consolidato APC.c;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

parere favorevole

al rilascio di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, relativa all’impianto denominato ILPA srl Divisione MP3 sito in Comune di Valsamoggia – Via Muzza Spadetta n. 36 Loc. Bazzano. (Suap n. 137/2014), vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V “Aree prevalentemente industriali”, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

- lo scarico originato dalla ditta e confluyente in pubblica fognatura, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. sono ammessi in pubblica fognatura gli scarichi di acqua reflue domestiche provenienti da servizi igienici e mensa;
2. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica, dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso/intercettazione, ecc.;
3. i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue, dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
4. lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di natura industriale dovrà, prima dell’attivazione, essere autorizzato ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
5. tutti i rifiuti originati dall’attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera spa);
6. l’ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
7. l’ente gestore ha facoltà di sospendere temporaneamente l’autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo;
8. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell’Autorizzazione allo scarico.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

(Dott. Andrea DIOLAITI)

documento firmato digitalmente

Il tecnico istruttore:
Rambaldi Nadia

Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82; D.P.C.M. 30 marzo 2009); prodotto e conservato in originale informatico nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogia sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'art. 3bis, comma 4bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il sottoscritto Funzionario Pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale, la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.

Valsamoggia, li _____

Il Pubblico Ufficiale Competente

Il tecnico istruttore:
Rambaldi Nadia



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

UNIONE DI COMUNI

VALLE DEL SAMOGGIA

1° Settore - Sportello Unico Attività Produttive

Associato

Largo Don Dossetti n°10

40053 VALSAMOGGIA - LOC. CRESPELLANO BO

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

PROVINCIA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA

Originale PEC

prov.bo@cert.provincia.bo.it

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Bologna, 15 settembre 2014

prot. gen. 110793

ns. rif. Hera spa Data prot.: 29-01-2014 Num. prot.: 0013797; 13839; 13854; 0013870

PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta richiedente: "Ilpa Srl Divisione MP3"- Attività di progettazione e fabbricazione di semilavorati termoplastici coestrusi in lastra e bobina nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia - loc. Bazzano, Via Muzza Spadetta n.36.

Unione di Comuni Valle del Samoggia Pratica n. 137/14.

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche.

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Pianesani Augusto Giuseppe in qualità di legale rappresentante della Ditta **"I.L.P.A. SRL DIVISIONE MP3"** con sede legale in Modena (MO) Via Galileo Galilei n°168 relativa allo stabilimento esercente l'attività di progettazione e fabbricazione di semilavorati termoplastici coestrusi in lastra e bobina sito in Comune di Valsamoggia - località Bazzano in VIA MUZZA SPADETTA n°36;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

verificato dalla documentazione allegata all'istanza la presenza di n°3 scarichi così identificati:

- Scarico n.1 derivante dall'unione delle acque reflue industriali provenienti da processi produttivi insieme con acque meteoriche di dilavamento non contaminate;
- Scarico n.2 derivante dall'unione delle acque reflue domestiche provenienti da mensa e servizi igienici;
- Scarico n.3 derivante dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;

verificato dalla documentazione presentata che l'acqua prelevata dalla rete di acquedotto viene addolcita prima di essere utilizzata per il raffreddamento delle calandre in sistema a ciclo chiuso dotato di torri evaporative;

verificato che gli scarichi industriali derivano dalle operazioni di spurgo delle torri evaporative e sono immessi all'interno di un pozzetto in prossimità delle torri evaporative, con un consumo di circa 4000 mc/anno;

preso atto che gli scarichi di cui sopra vengono convogliati in corpo idrico superficiale denominato "Rio Muzza" (**Scarico terminale n°1**);

preso atto che le acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e mensa vengono convogliate direttamente nella rete fognaria esterna che si immette nel collettore pubblico di Via Muzza Spadetta afferente al depuratore Intercomunale di Bazzano (**Scarico terminale n°2**) con un consumo di circa 1110 mc/anno;

preso atto che lo **Scarico terminale n°3** è costituito da acque meteoriche di dilavamento che confluiscono attraverso rete fognaria pubblica esterna allo stabilimento nel corpo idrico superficiale denominato "Rio Muzza";

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- sono ammessi in pubblica fognatura gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e mensa;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso / intercettazione, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di natura industriale dovrà, prima dell'attivazione, essere autorizzato ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

MP3 Srl - comune di Valsamoggia, loc. Bazzano - via Muzza Spadetta n° 36/38

ALLEGATO C

Matrice di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06

Le operazioni di recupero rifiuti dovrà essere condotta secondo le prescrizioni e le avvertenze che seguono quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.



PROVINCIA DI BOLOGNA
ASSESSORATO AMBIENTE

*Al Responsabile
Ufficio A.U.A.
Servizio Tutela Ambientale
Settore Ambiente*

Data: 22.05.2014.

Prot. S.u.a.p. n. 1557 del 27/01/14 – Prat. A.U.A.=

Riferimento: 11.19.0/75/2014.

Oggetto: Ditta I.L.P.A. s.r.l./ C.F.=00522970359

Sede legale via Galilei, 168 - in Comune di Modena (BO).

Attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata.

Comunicazione ai sensi del DLgs. n. 152/2006, DLgs. n. 04/2008 e DLgs. n. 205/10 e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98, così come modificato ed integrato dal DM. 186/06. Operazione R/3. Classe 6.

Impianto sito in via Muzza Spadetta, 36 – Bazzano (BO).

Verificata la documentazione allegata alla comunicazione di adeguamento attività di cui all'oggetto (A.U.A.), presentata al S.U.A.P. dell'Unione Comuni Valle del Samoggia (BO) e pervenuta a questa Amministrazione Provinciale di Bologna in data 30.01.2014, in atti al PG. n. 12475/14, si attesta l'iscrizione al **n. 12475/14** del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo, come di seguito specificato:

			t/a	mc (*)
OPERAZIONE di	R3	RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTE	2500	725
RECUPERO ed Attività				
TIPOLOGIA	6.2/3	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche CER= 120105-070213		

(*) = Capacità di stoccaggio di impianto, espressa in MC.

- Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti plastici (R3) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto) e delle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta.

Nel caso specifico, l'attività di macinazione degli scarti plastici di lavorazione di aziende terze è finalizzata alla produzione di piccoli granuli di materie plastiche conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche

delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m..

Nel caso specifico, i rifiuti da recuperare, in ingresso all'impianto, consistono in granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc.. con eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti ed additivi e con Pb (Piombo) <3%, KOH (Idrossido di potassio) <0,3% e Cd (Cadmio) <0,3% come indicato al punto 6.2.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 modificato con D.M. 186/2006

Il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti alle caratteristiche sopra indicate, secondo le modalità e la frequenza stabilita all'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m.
- Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998

Avvertenze:

Dovrà essere reso noto alla Provincia, ogni variazione alle operazioni e/o all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per le conseguenti eventuali determinazioni che si rendessero necessarie;

Ai fini della tenuta dell'apposito Registro delle Imprese e per i controlli di competenza, dovrà essere versato all'Amministrazione Provinciale di Bologna il diritto d'iscrizione annuale secondo la classe di appartenenza, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo gli importi determinati dal DM. n.350 del 21.07.1998 e s.m.,

Il Responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche

(Dott. Salvatore Gangemi)

(firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.